

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE INTERATENEEO
IN BENI ARCHEOLOGICI**

delle Università di Bari e di Foggia

Università di Bari



Università di Foggia



REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici, istituita presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e presso l'Università di Foggia, e secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 2006 e in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 270/2004.
2. La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". L'Università di Foggia concorre alle attività della Scuola attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere. Beni Culturali. Scienze della Formazione

Articolo 2 - Obiettivi Formativi

1. La Scuola si propone di formare specialisti con specifiche competenze professionali nei diversi campi dell'archeologia approfondendo la preparazione scientifica e tecnica nella conoscenza, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione, fruizione e comunicazione del patrimonio archeologico, in grado di utilizzare le più avanzate metodologie, tecniche e tecnologie e di operare in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'ambito mediterraneo.

2. Il percorso formativo è strutturato in tre curricula professionalizzanti, relativi ai settori scientifico-disciplinari di carattere archeologico, in un ambito cronologico che spazia dalla Preistoria all'età contemporanea e in un comparto geografico globale, con particolare riferimento al Mediterraneo.

Il percorso di formazione mira alla creazione di competenze per identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio archeologico e di specifiche capacità nell'applicazione di nuove metodologie e tecnologie.

Esso comprende:

- discipline relative alla conoscenza del patrimonio archeologico, architettonico, figurativo e della cultura materiale dalla Preistoria all'età contemporanea;
- discipline relative a conoscenze e metodi per la professione archeologica sul campo;
- discipline relative alla conservazione e alla tutela del patrimonio archeologico;
- discipline relative alla presentazione, alla valorizzazione e alla didattica del patrimonio archeologico;
- discipline orientate alla creazione di una dimensione pubblica e partecipata del patrimonio archeologico, nell'ottica delle indicazioni della Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro) e del Consiglio d'Europa;
- discipline per la conoscenza dei paesaggi storici, del paleoambiente e degli ecofatti;
- discipline per la conoscenza del patrimonio museale e per la progettazione museografica;
- discipline per la gestione di strutture museali e parchi archeologici, per l'organizzazione di eventi culturali e per il management degli investimenti sul patrimonio archeologico;
- discipline finalizzate alla conoscenza degli ordinamenti e delle normative concernenti il patrimonio culturale e la sua tutela giuridica.

Gli specialisti devono essere in grado di:

- lavorare, in qualità di funzionari, nei livelli amministrativi e tecnici del Ministero della Cultura;
- collaborare con altre istituzioni pubbliche per la catalogazione, tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico;
- operare in enti pubblici e privati con scopi organizzativi, editoriali e di ricerca, di progettazione culturale e di fundraising nel settore archeologico;

- lavorare in imprese, studi professionali e altri enti privati o uffici tecnici specializzati nel settore archeologico utilizzando metodologie e tecnologie innovative;
- offrire, come liberi professionisti, servizi altamente qualificati di analisi storica, conoscenza critica, catalogazione, diagnostica e progettazione per il patrimonio archeologico e culturale;
- gestire e mantenere musei, monumenti e siti archeologici nell'ottica della tutela, della conservazione, del restauro e della valorizzazione del patrimonio archeologico.

La Scuola si propone di formare specialisti nel settore della conoscenza, tutela, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità in strutture pubbliche o private. La Scuola rilascia il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici con l'indicazione del curriculum seguito (cfr. *infra* art. 9).

Articolo 3 - Organi della Scuola di Specializzazione

Sono organi della Scuola di Specializzazione:

1. Il Direttore;
2. la Giunta;
3. il Consiglio della Scuola.

Articolo 4 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola e ne sovrintende e coordina le attività; ha la responsabilità del funzionamento complessivo della Scuola.
2. Il Direttore:
 - a) convoca il Consiglio della Scuola, lo presiede e cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - b) presiede e coordina l'attività della Giunta;
 - c) svolge, nell'ambito della conduzione della Scuola di Specializzazione, le funzioni proprie del Presidente di Consiglio Didattico dei corsi di studio;
 - d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo dove la Scuola ha sede amministrativa;
 - e) adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del Consiglio della

Scuola, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

3. Il Direttore designa un docente di ruolo a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il docente designato deve prestare servizio presso l'Ateneo cui non afferisce il Direttore e non deve essere un componente della Giunta.
4. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
5. Hanno diritto di voto tutti i componenti del Consiglio della Scuola alla data dell'elezione.
6. Le elezioni sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento elettorale dell'Università sede amministrativa della Scuola.
7. Il Direttore è nominato con decreto dei Rettori delle due Università consorziate; dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
8. Al Direttore della Scuola si applicano i casi di incompatibilità e ineleggibilità previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo dove la Scuola ha sede amministrativa.

Articolo 5 – Giunta della Scuola

1. La Giunta è composta dal Direttore e da quattro docenti, eletti tra i Professori e i Ricercatori di ruolo che fanno parte del Consiglio, non più di due per ogni Ateneo consorziato, nel rispetto del principio della parità di genere.
2. La Giunta dura in carica 3 anni.
3. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo sede amministrativa.

Articolo 6 – Composizione del Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola Interateneo è composto:

1. da tutti i docenti e i ricercatori impegnati nelle attività didattiche della Scuola Interateneo all'interno di ogni ciclo biennale:
 - a. professori e ricercatori universitari di ruolo e i docenti a contratto che ricoprono un insegnamento all'interno della Scuola così come indicato nell'offerta formativa erogata e programmata;
2. da una rappresentanza degli allievi specializzandi pari ad uno studente per anno.

Articolo 7 – Compiti del Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti la programmazione, l'organizzazione, la gestione e la valutazione delle attività formative della Scuola.

In particolare, il Consiglio della Scuola:

- a) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti dei dipartimenti di riferimento, in materia di progettazione e programmazione didattica e propone il regolamento didattico della Scuola nonché eventuali modifiche/integrazioni all'ordinamento didattico della stessa;
- b) svolge funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola medesima, nonché in merito alla concessione di contributi per attività inerenti alla Scuola stessa, eventualmente richiesti da docenti e/o studenti e imputabili sui fondi di funzionamento della Scuola stessa;
- c) individua le strutture esterne per lo svolgimento delle attività di tirocinio e stage da parte degli specializzandi e propone la stipula delle relative convenzioni;
- d) autorizza gli specializzandi allo svolgimento di attività formative all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e riconosce gli studi svolti dagli specializzandi all'estero;
- e) concede l'eventuale nulla osta in ordine alle domande di trasferimento a Scuole di Specializzazione di altri Atenei e delibera l'accoglimento di specializzandi provenienti da Scuole di specializzazione di altri Atenei;
- f) mette in atto le azioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della qualità della didattica e dei tirocini professionali;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola.

2. Il Consiglio della Scuola può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

3. Per lo svolgimento e la validità delle adunanze e delle deliberazioni nelle stesse adottate, così come per la verbalizzazione delle sedute, si applicano le disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali del Regolamento generale di Ateneo in

cui la Scuola ha sede amministrativa.

Articolo 8 – Elezione della rappresentanza degli Allievi

1. Ogni coorte di allievi elegge il proprio rappresentante, entro trenta giorni dalla data di scadenza delle immatricolazioni; il rappresentante resta in carica fino alla conclusione del corso biennale.
2. Qualora il rappresentante concludesse il suo percorso entro la prima data utile per conseguire il titolo, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento della graduatoria di eventuali candidati non eletti ovvero mediante elezioni suppletive; il mandato del sostituto termina con la conclusione del suo anno di corso
3. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli allievi regolarmente iscritti alla Scuola alla data delle elezioni.

Articolo 9 - Percorso di studi, organizzazione delle attività didattiche

1. Come disciplinato dall'allegato 1 al DM 31 gennaio 2006 e riportato nell'art. 5 dell'Ordinamento della Scuola, il percorso di studi della Scuola di Specializzazione interateneo ha durata di due anni e prevede l'acquisizione complessiva di 120 cfu.
2. Come disciplinato dall'allegato 1 al DM 31 gennaio 2006, il Corso di specializzazione interateneo si articola nei seguenti tre curricula:
 - a. Archeologia preistorica e protostorica;**
 - b. Archeologia classica;**
 - c. Archeologia tardoantica e medievale.**
3. I cfu indispensabili sono distribuiti nei seguenti ambiti per un totale di 70 cfu:
 1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici
40 cfu
 2. Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio
10 cfu
 3. Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali 10 cfu
 4. Economia, gestione e comunicazione 5 cfu
 5. Legislazione relativa ai beni culturali 5 cfu

I rimanenti cfu si acquisiscono con:

Stage e tirocini* 30 cfu

Prova finale 20 cfu

* Scavi, ricognizioni archeologiche e attività di laboratorio sul campo (10 cfu);

laboratori/seminari (10 cfu); attività di gestione nella forma di tirocinio svolto presso istituzioni periferiche del Ministero della Cultura (10 cfu).

4. Scavi, ricognizioni.

Come stabilito dall'art. 5 dell'Ordinamento didattico della Scuola è obbligatoria nel corso del biennio la partecipazione per almeno sei settimane (10 cfu) ad attività archeologiche sul campo dirette da docenti della Scuola.

È vivamente consigliata la partecipazione degli studenti a ulteriori cantieri di scavo condotti dai docenti della Scuola.

5. Laboratori, seminari

Come stabilito dall'art. 5 dell'Ordinamento didattico della Scuola, è obbligatoria nel corso del biennio la frequenza e partecipazione a laboratori e seminari, preferenzialmente organizzati dalla Scuola, per almeno 250 ore (10 cfu; 1 cfu di laboratorio = 25 ore accademiche di didattica assistita; 1 cfu di seminari = 25 ore di convegni o seminari).

Laboratori: ogni anno accademico la Scuola prevede e organizza attività di laboratorio tenute dai docenti presso le sedi didattiche.

Al termine del percorso formativo è prevista una prova di idoneità le cui modalità sono stabilite dal docente proponente.

Seminari: durante l'anno accademico, la Scuola organizza cicli di seminari, con la partecipazione anche di studiosi di altre Istituzioni.

La partecipazione ai seminari è obbligatoria per gli allievi della Scuola.

6. Tirocini (in Italia e all'estero)

Come stabilito nell'art. 5 dell'Ordinamento didattico della Scuola, è obbligatorio nel biennio lo svolgimento di tirocini o attività professionale/gestionale documentata e coerente con il percorso formativo (p. es. ricerca sul campo, archeologia preventiva, supporto e assistenza alle attività di funzionari e Soprintendenti nelle sedi periferiche del Ministero, dei Direttori Regionali Musei o dei Direttori di Musei Civici, progettazione e allestimento di mostre e percorsi di visita, didattica museale, servizio civile presso Musei) per almeno 250 ore (10 cfu). Ai fini dello svolgimento dei tirocini, la Scuola stipula convenzioni con il Ministero della Cultura e con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore del patrimonio culturale in Italia e all'estero. Il periodo di svolgimento,

la sua durata, la sede devono essere approvati sulla base di un piano formativo dalla Giunta della Scuola.

Tutte le attività di tirocinio devono essere basate su un progetto tecnico- scientifico discusso con il tutor interno e approvato in accordo con il tutor dell'ente esterno ospitante.

7. Frequenza

La frequenza degli insegnamenti e delle attività della Scuola è obbligatoria. Non si può superare il limite massimo del 40% di assenze per ciascuna attività. In caso di superamento di tale limite, esclusivamente per comprovate ed eccezionali ragioni, il docente responsabile dell'attività o del corso può consentire, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola, il recupero delle ore di assenza in eccesso, attribuendo allo specializzando un lavoro integrativo da svolgere autonomamente e da sottoporre all'approvazione del docente stesso.

Articolo 10 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, come da Art. 11 del Regolamento Didattico Generale di Ateneo.
2. La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun credito formativo tra attività didattica assistita e studio individuale è articolata nel seguente modo:

Attività formativa	Didattica assistita	Studio individuale
Lezioni in aula	5	20
Laboratori	25	0
Scavi, ricognizioni, tirocini	25	0
Prova finale	0	25

3. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, come indicato in ciascun programma di insegnamento nella sezione relativa alle modalità di verifica.
4. L'attività didattica è organizzata in lezioni in aula e attività di laboratorio che si svolgono presso i due Atenei consorziati, o presso altre sedi che dovessero rendersi disponibili in base a specifiche convenzioni, e, eventualmente, fuori sede per

esercitazioni previste dai singoli docenti.

Le attività di scavo/ricognizione archeologica dirette da docenti della Scuola e annualmente attive saranno rese note per ogni anno accademico.

Le lezioni in aula (didattica frontale) e i seminari possono essere erogati attraverso strumenti di digital learning o mediante aule virtuali.

Nel caso delle lezioni in aula la modalità a distanza è adottata per esigenze eccezionali e previa delibera del Consiglio della Scuola.

Non è in alcun modo ammessa la modalità a distanza per le attività pratiche (p. es. laboratori, tirocini).

Articolo 11 - Borse di studio

Qualora la Scuola disponesse di specifici contributi, e compatibilmente con il bilancio della Scuola stessa, possono essere istituite di anno in anno una o più borse di studio (il cui importo sarà definito nel bando di ammissione), da assegnare in base ad un'unica graduatoria di merito (comune ai tre *curricula*), formulata in base alla votazione acquisita dai candidati alla prova di accesso. È possibile che siano erogati ulteriori borse (di merito o di ricerca) anche durante il percorso di studio.

Articolo 12 - Modalità di accesso e prove di ammissione

1. Alla Scuola di specializzazione si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso i laureati di secondo livello (300 CFU) dei corsi di laurea magistrale attivati ai sensi del D.M. 270/04 nelle classi LM-2, LM-11, LM-15 e LM-89, nonché i laureati dei corsi di laurea specialistica attivati ai sensi del D.M. 509/99 nelle classi 2/S e 24/S, che abbiano conseguito, tra laurea triennale e laurea magistrale/specialistica, un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari afferenti all'ambito 1 (Conoscenze e Contestualizzazione dei beni archeologici) dell'allegato 1 al DM 31.01.2006. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 524/2006 sono ammessi al concorso i laureati nei suddetti corsi di laurea con eventuali debiti formativi, comunque non superiori ai 10 crediti. Sono altresì ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea quadriennale equiparata, ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009, alla laurea specialistica della classe 2/S, purché abbiano sostenuto esami equipollenti ai CFU minimi richiesti per il titolo di laurea specialistica o magistrale. Sono ammessi con riserva al concorso gli studenti iscritti al corso di laurea

magistrale in Archeologia (LM/2) o equipollenti di cui sopra, che intendono conseguire il titolo di laurea entro la sessione straordinaria dello stesso a. a. in cui si tiene il concorso (non oltre il 15 marzo) di ammissione. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università estere dichiarato, ai sensi delle disposizioni vigenti, equipollente alla Laurea Specialistica in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

3. Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili, non superiori a 30, i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione giudicatrice. Nel bando di concorso è altresì indicata l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri.
4. Eventuali candidati disabili o con DSA possono presentare al momento della domanda la relativa certificazione, in modo che eventuali misure dispensative e compensative (tempi supplementari, utilizzo di pc con correttore automatico per le prove scritte, mappe e schemi per la prova orale) siano concordate, attraverso il coinvolgimento del Servizio Disabilità/DSA attivo presso l'Ateneo di Bari, e predisposte in tempo per la prova.
5. La Commissione per il concorso di ammissione è composta da non meno di 5 docenti designati dal Consiglio ed è presieduta dal Direttore della Scuola o suo delegato.
6. La prova del concorso prevede:
 - a) una prova scritta di riconoscimento e contestualizzazione di riproduzioni grafiche e fotografiche di manufatti, planimetrie e opere d'arte relativi al curriculum prescelto;
 - b) un colloquio orale volto a verificare le conoscenze ed esperienze del candidato;
 - c) una prova di comprensione di almeno 1 lingua straniera moderna a scelta, che abbia rilevanza per gli studi del settore (inglese, francese, tedesco, spagnolo), mediante lettura e traduzione di un brano di carattere archeologico scelto dalla commissione esaminatrice.
7. La prova si intende superata quando il candidato abbia riportato la sufficienza. Il punteggio minimo per il superamento della prova sarà indicato dalla Commissione nel primo verbale che precede l'avvio del concorso.
8. Costituiscono titoli valutabili:
 - a) il voto di laurea;
 - b) il voto riportato negli esami di profitto afferenti ai settori scientifico- disciplinari

relativi all'Ambito disciplinare 1 dell'allegato 1 al DM 31.01.2006 'riassetto delle scuole di specializzazione' (Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici): L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/04, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-FIL- LET/01, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/03, L-OR/05, L-OR/06, L-OR/11, L-OR/16, L-OR/20, GEO/01, BIO/08.

c) la tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni scientifiche pertinenti alla specializzazione;

e) titoli post-laurea attinenti alla specializzazione.

9. La valutazione dei titoli avrà luogo sulla base di criteri preliminarmente stabiliti dalla Commissione e indicati nel primo verbale che precede l'avvio del concorso. La Commissione stabilirà, altresì, l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri.
10. Sono ammessi a frequentare il primo anno della Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto indicato nel Bando annuale di concorso. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Articolo 13 - Prove di verifica del profitto

1. Al termine di ciascun anno di corso lo specializzando deve superare un esame di profitto per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. La verifica del profitto in ciascuna delle discipline, comprese quelle organizzate in moduli coordinati, può prevedere diverse modalità di svolgimento (ad es. esame individuale orale sui contenuti della disciplina, discussione di eventuali elaborati scritti, presentazione e discussione di un ppt, consegna di una tesina, ecc.); ciascun docente dovrà esplicitare la modalità prescelta all'inizio del proprio corso. L'accertamento dà luogo a votazione in ciascuna disciplina. Per quanto riguarda le attività di laboratorio, di scavo e ricognizione e quelle di tirocinio, l'accertamento consiste in un giudizio di idoneità (idoneo/non idoneo).
3. La valutazione del profitto è espressa con un voto in cinquantesimi per ciascuna disciplina interessata dal programma di formazione dei candidati. La prova è superata con una votazione di almeno 30/50. In caso di votazione massima (50/50) può essere attribuita la lode con parere unanime della commissione.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista, di norma, una sessione di esame unica, al termine di ogni anno accademico, da svolgersi entro il 20

novembre. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e pubblicato con congruo anticipo.

5. La Commissione dell'esame di profitto annuale è composta, di norma, da tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso e comunque da non meno di cinque docenti. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
6. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia comprovata con idonea documentazione, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio della Scuola valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa. Coloro che non abbiano la necessaria attestazione di frequenza o non superino l'esame finale devono ripetere l'anno. La ripetizione di ogni anno è ammessa una sola volta.
7. La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e abilità professionali acquisite dallo specializzando nelle attività pratiche di tirocinio. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.

Articolo 14 - Esame di diploma e rilascio del titolo.

1. L'esame di diploma o prova finale, del valore di 20 CFU, consiste nella discussione di un elaborato originale (tesi di specializzazione), relativo alla conoscenza integrata di un territorio o alla lettura complessa di documenti e/o contesti archeologici, alla valorizzazione di monumenti ed aree archeologiche, all'allestimento museale di beni archeologici, alla comunicazione e promozione degli stessi. Il giudizio della Commissione tiene conto delle valutazioni riportate negli esami di verifica del profitto.
2. La Commissione per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta dal Direttore, che la presiede, e da almeno altri quattro componenti individuati *in primis* tra i relatori e i correlatori impegnati nella seduta, o comunque tra i titolari dei moduli di insegnamento attivati presso la Scuola. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale.
3. A conclusione del corso di studio e dopo il superamento della prova finale, è

rilasciato il Diploma Congiunto Interateneo UniBA-UniFG di Specializzazione in Beni Archeologici.

Tempistica

- o Le sedute di diploma sono stabilite in numero di due: una entro il 20 dicembre, l'altra entro il 15 giugno.
- o Le date delle sedute sono stabilite ogni anno dal Consiglio della Scuola almeno 40 giorni prima.
- o Contestualmente, o comunque a breve termine, i relatori indicano al Direttore i nomi dei propri diplomandi per la seduta e propongono per tempo al Direttore i nomi dei rispettivi correlatori.
- o Le tesi devono essere consegnate dai candidati al relatore ed al correlatore, almeno due settimane prima della data prevista per la seduta in cui si diplomeranno.

Votazione

- o La votazione finale è espressa in cinquantiesimi. La prova finale si intende superata al conseguimento della votazione minima di 30/50.
- o Per la definizione complessiva della votazione finale, si deve valutare il voto medio - fornito dall'Ufficio competente - degli esami di profitto a conclusione del primo e del secondo anno, il lavoro di tesi, l'esposizione e la discussione dei risultati.
- o Al lavoro di tesi non devono essere assegnati più di 5/50 rispetto al voto medio degli esami di profitto; conseguentemente, alla votazione di 50/50 si può giungere se si arriva al diploma con un minimo di 45/50.
- o La proposta di lode deve essere avanzata dal correlatore e deve essere accettata dalla Commissione all'unanimità.
- o La lode può essere assegnata solo per lavori di candidati che giungono al diploma finale con una media minima di 47/50.
- o La medesima lode può essere assegnata solo a lavori particolarmente meritevoli, per i quali è realistica, oltre che auspicabile, l'ipotesi di una pubblicazione o di una applicazione a breve termine.

Articolo 15 - Processi di valutazione della didattica e di autovalutazione

1. Il Consiglio della Scuola si propone un perfezionamento continuo dei processi formativi e un potenziamento dei suoi standard qualitativi, attraverso un sistematico e periodico monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica. Parte integrante di questo processo di valutazione e autovalutazione è il confronto con gli

studenti.

Al termine dei corsi, prima degli esami finali, il Direttore o un membro della Giunta somministrerà agli Allievi un questionario anonimo relativo ai corsi, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi offerti dalla Scuola.

3. I questionari, anonimi e obbligatori per accedere all'esame finale, saranno esaminati dalla Giunta e resi noti in un apposito Consiglio della Scuola dedicato alla discussione delle eventuali problematiche emerse.
4. Il Consiglio della Scuola deve tener conto dei risultati del questionario e provvedere ad eventuali azioni correttive e migliorative da intraprendere.

Articolo 16 – Assicurazione

Per tutte le attività, compresi gli spostamenti e i soggiorni fuori sede presso sedi didattiche esterne ai due Atenei che di volta in volta possono rendersi disponibili attraverso specifiche convenzioni, e specificamente per le attività pratiche e di tirocinio, è prevista obbligatoriamente per ogni Allievo, fin dal momento di iscrizione alla Scuola e per tutta la durata degli studi, un'apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti, a carico dell'Ateneo dove ha sede amministrativa la Scuola.

Articolo 17 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo dove ha sede amministrativa la Scuola.